

VISTA la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale) e, in particolare, l'articolo 31, recante "Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani", il quale prevede:

- al comma 3, che, nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani prevista dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 e dell'attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, la Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani, regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 083/Pres. del 14 febbraio 1990 e n. 420/Pres. del 16 dicembre 1997 nonché della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612;

- al comma 4 che, nell'elenco delle strutture residenziali per anziani devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati suddivisi per autosufficienti e per non autosufficienti nonché la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali;

- al comma 5 che, al fine della predisposizione dell'elenco annuale, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i dati sopra indicati

VISTI, altresì, i commi 6 e 7 del succitato articolo 31, della legge regionale 19/2006 ai sensi dei quali:

- la retta di degenza nelle strutture residenziali per anziani deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti le attività assistenziali, di animazione e di ricreazione;

- le rette di degenza, in vigore dall' 1 gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale competente;

VISTO l'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, con la quale è stato stabilito di incrementare, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, il contributo previsto all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza di persone anziane non autosufficienti in strutture residenziali regolarmente autorizzate al funzionamento e convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari;

VISTE le deliberazioni n. 776 del 21 aprile 2010 e n. 1282 del 30 giugno 2010, con le quali la Giunta Regionale ha definito l'entità e le modalità di erogazione dell'incremento del contributo, prevedendo in particolare:

- un aumento generalizzato della quota capitaria pari a Euro 1,00, definendo, pertanto, in Euro 16,60 il contributo giornaliero da riconoscere, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, a tutti gli ospiti non autosufficienti accolti nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui al DPR n. 083/90 (Residenze protette e Residenze ad utenza diversificata) e in Euro 13,28 a tutti gli ospiti non autosufficienti accolti nelle strutture residenziali per anziani di cui alla DGR 1612/2001 (Residenze polifunzionali di Fascia A);

- un ulteriore aumento della quota capitaria da erogare, a decorrere dal 1 gennaio 2010, in relazione alla situazione economica determinata sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del beneficiario e del suo nucleo familiare;

PRESO ATTO che le strutture residenziali per anziani, indicate all'allegato 1 al presente provvedimento, hanno inviato le comunicazioni con l'aggiornamento dei dati relativi:

- alla denominazione e tipologia della struttura;

- alla natura giuridica;

- al numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti;

- all'importo delle rette applicate, al netto delle contribuzioni regionali erogate a decorrere dal 1 gennaio 2013;

PRESO ATTO, altresì, che le strutture indicate all'allegato 2 al presente provvedimento,

nonostante i numerosi solleciti, non hanno comunicato le informazioni richieste e che pertanto non possono essere inserite nell'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, ai sensi del succitato articolo 31 della legge regionale 19/2006, di approvare l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti nell'ambito del territorio regionale per l'anno 2013 che hanno fornito le informazioni previste dal succitato articolo, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento.
- 2.** Di prendere atto che le strutture indicate all'allegato 2 al presente provvedimento, nonostante i numerosi solleciti, non hanno comunicato le informazioni richieste e che, pertanto, non possono essere inserite nell'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento.
- 3.** Di precisare che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 della legge regionale 19/2006, le rette in vigore al 1 gennaio 2013, possono essere aggiornate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale.
- 4.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE